

Tutela Legale Associazioni Sportive e di Volontariato

Tutela del Patrimonio e dei Beni

Mod. 5031 LEG - Ed. 01/2019

Il presente Set Informativo, composto da:

- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario dei termini**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo(DIP Aggiuntivo Danni)**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

TUTELA LEGALE

Associazioni Sportive e di
Volontariato

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono formate da 8 pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GLOSSARIO

À

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto con Reale Mutua.

Contravvenzione

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

Delitto

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

Modulo di polizza

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

Polizza

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Procedimento penale

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

Reato

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *Delitto* o *Contravvenzione*.

Sinistro

Il verificarsi dei casi di controversia.

Spese di giustizia

Spese del processo o processuali che:

§ in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);

§ in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Transazione

Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* di Tutela Legale è affidata da Reale Mutua a ARAG ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata ARAG), con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 VERONA

§ telefono 045 829 04 11,

§ fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di *sinistro*)

045 829 04 49 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*)

a cui l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile e quanto indicato al punto 4.1 - Inizio e termine della garanzia, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

1.2 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.

1.3 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente o Reale Mutua possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni**. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.4 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(non opera se nella casella "indicizzazione" del *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il premio di *polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

COSA ASSICURIAMO

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria e nei limiti del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei casi indicati ai punti 2.2.

Tali oneri sono:

- A le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- B le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del punto 6.3 D;
- C le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 6.3 E;
- D le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- E le *spese di giustizia*;
- F il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 6.1 C.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 2.1 vengono prestate all'Associazione per le spese dalla stessa sostenute relativamente ai *sinistri* che riguardano il proprio Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e gli Allenatori e che siano connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali e/o statutarie svolte dagli stessi per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata nel *modulo di polizza* e valgono per:

A sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*.

B Resistere a pretese di risarcimento per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.

L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Si precisa che l'Associazione *Contraente* è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa di cui al presente contratto.

2.3 UNICO SINISTRO

Si considerano unico *sinistro*:

§ le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

§ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico *sinistro* la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene tra loro ripartito, a prescindere dal loro numero e dagli oneri sopportati da ciascuno.

GARANZIE PARTICOLARI

(operanti solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza)

A PENALE DOLOSO

A parziale deroga del punto 3.1 B e H, e limitatamente al Presidente, ai Consiglieri ed agli Allenatori, la garanzia opera inoltre per sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché gli *Assicurati* siano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530, comma 1, Codice di Procedura Penale).

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, **fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.**

B ESTENSIONE AI SOCI

Ad integrazione del punto 2.2, le garanzie previste al punto 2.1 si intendono prestate anche all'Associazione per le spese dalla stessa sostenute relativamente ai *sinistri* che riguardano i propri soci il cui nominativo sia indicato in *polizza*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COSA NON ASSICURIAMO

3.1 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide per:

- A** vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B** vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
- C** fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- D** vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- E** per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- F** controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- G** fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- H** fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto al punto Garanzia Particolare A - Penale Doloso.

Reale Mutua non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei **procedimenti penali** (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del *sinistro*, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

QUANDO ASSICURIAMO

4.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutti gli altri casi.**

La garanzia non vale per i *sinistri* insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei tempi di cui al punto 6.1, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DOVE ASSICURIAMO

5.1 VALIDITA' TERRITORIALE

- A Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali provocati a terzi, nonché di *procedimento penale*, l'assicurazione vale per i *sinistri* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B In tutti gli altri casi, la garanzia vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

GESTIONE DEL SINISTRO

6.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.
- B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C Contemporaneamente alla denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare a Reale Mutua, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il *sinistro*.
- D Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG.

6.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- A dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, in modo completo, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

6.3 GESTIONE DEL SINISTRO

- A Ricevuta la denuncia di *sinistro*, ARAG si adopera per ricomporre la controversia;
- B ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 6.1;
- C la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di *procedimento* sia civile che *penale* se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- D l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna *transazione* della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG;
- E l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F ARAG, così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- G in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'Assicurato e Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro è designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

